Indice | Precedente | Seguente | Testo integrale

Testi approvati

180k 50k

Giovedì 26 novembre 2026 - Strasburgo

Riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia: rinvio di determinati obblighi

P10_TA(2026)0409

- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026)0569 – C10-0258/2026 – 2026/0325(COD))
- Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026)0569 – C10-0258/2026 – 2026/0325(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (**COM(2026)0569**),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0258/2026),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 ottobre 2026[(1)],

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 60 e 170 del suo regolamento,

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso[(2)];

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 ottobre 2026 (Testi approvati, **P10_TA(2026)0360**).

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (UE) 2024/1787, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi

P10_TC1-COD(2026)0325

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[(1)],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[(2)],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio[(3)] mira a ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia. A tal fine impone agli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone nell'Unione di fornire alle autorità competenti degli Stati membri, entro il 5 maggio 2025, informazioni sulle misure adottate dagli esportatori nell'Unione e dai produttori di paesi terzi per misurare, comunicare, verificare e mitigare le emissioni di metano, in particolare sull'applicazione di misure di regolamentazione o volontarie destinate a controllare tali emissioni.

(2) Il regolamento (UE) 2024/1787 impone altresì agli importatori di dimostrare e comunicare, a decorrere dal 1º gennaio 2027, che i contratti conclusi o rinnovati dopo il 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione sono soggetti a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento stesso.

(3) Il regolamento (UE) 2024/1787 impone inoltre ai produttori e agli importatori dell'Unione di comunicare, entro il 5 agosto 2028 e successivamente ogni anno, l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale o carbone immessi sul mercato dell'Unione. Essi sono altresì tenuti a dimostrare, entro il 5 agosto 2030 e successivamente ogni anno, che l'intensità di metano di tale produzione è inferiore ai valori massimi di intensità stabiliti in conformità dell'articolo 29, paragrafi 5 e 6, del regolamento stesso.

(4) La Commissione ha adottato misure significative per facilitare l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1787, collaborando con gli Stati membri e i portatori di interessi. In particolare ha istituito un gruppo informale di esperti sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, all'interno del quale si inscrive anche la rete di autorità competenti istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento al fine di promuovere la cooperazione e consentire periodici scambi tra le autorità competenti riguardo alle migliori pratiche. La Commissione ha adottato anche una richiesta di normazione per l'elaborazione di norme europee al fine di garantire un'attuazione armonizzata e creare un quadro tecnico comune. La Commissione continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per attuare tale regolamento e adotterà i restanti atti delegati e di esecuzione.

(5) Il 20 luglio 2026 la Commissione ha pubblicato raccomandazioni sulle soluzioni di conformità sviluppate a norma del regolamento (UE) 2024/1787 e sull'applicazione delle sanzioni da questo previste. Tali raccomandazioni hanno fornito maggiore chiarezza e sostegno agli Stati membri e ai gestori circa le modalità di attuazione del regolamento. La raccomandazione sulle soluzioni di conformità indica come dimostrare la conformità ai requisiti di importazione, in particolare nelle catene di approvvigionamento complesse. Parallelamente, la raccomandazione sull'applicazione delle sanzioni fornisce agli Stati membri orientamenti sull'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, di tale regolamento nel contesto dell'attuale crisi energetica.

(6) La situazione energetica mondiale continua ad essere caratterizzata da grande volatilità e imprevedibilità e i prezzi dell'energia rimangono molto elevati. L'Unione dovrebbe pertanto assicurarsi importazioni affidabili e continue di combustibili fossili. Sebbene il regolamento (UE) 2024/1787 non imponga restrizioni alle importazioni di energia nell'Unione, occorrerà più tempo per la piena conformità alle prescrizioni stabilite in tale regolamento e gli importatori potrebbero avere difficoltà a fornire energia all'Unione a partire dal 1º gennaio 2027. È necessario più tempo prima che si possano applicare tali prescrizioni al fine di consentire ai paesi terzi, agli Stati membri, ai produttori, agli importatori, ai gestori e ai commercianti di prepararsi al meglio, anche permettendo loro di istituire i meccanismi necessari per poter adempiere pienamente i propri obblighi.

(7) È pertanto opportuno rinviare temporaneamente gli obblighi stabiliti dall'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1787 per gli importatori e i produttori dell'Unione.

(8) Tale rinvio consentirà agli Stati membri di completare l'adozione dei rispettivi regimi sanzionatori nazionali in via prioritaria e agli organismi nazionali di accreditamento di accreditare i verificatori conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) 2024/1787. Ciò concederà inoltre alle autorità nazionali competenti più tempo per valutare e riconoscere i fornitori di soluzioni di conformità in relazione al rispetto delle prescrizioni di tale regolamento e dei criteri della raccomandazione sulle soluzioni di conformità.

(9) Durante il periodo di rinvio, la Commissione monitorerà attentamente l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1787 e la sicurezza dell'approvvigionamento. Eventuali problemi di attuazione saranno presi in considerazione nel futuro riesame di tale regolamento, che impone espressamente alla Commissione di valutarne l'efficacia e l'efficienza nella definizione di norme

trasparenti e accurate in materia di misurazione, comunicazione e verifica. In conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1787, entro il 1º gennaio 2028 deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente tale riesame.

(10) ***Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2024/1787, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme dettagliate riguardanti l'accettazione della verifica da parte di un terzo indipendente come equivalente ai fini del capo 5 di tale regolamento e i metodi che possono essere utilizzati per trasferire le informazioni sulle emissioni di metano di cui a tale capo tra un produttore e un importatore. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[(4)].***

(11) ***La Commissione dovrebbe monitorare e riesaminare l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1787 e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe valutare l'efficacia e l'efficienza del regolamento (UE) 2024/1787 nella definizione di norme trasparenti e accurate in materia di misurazione, comunicazione e verifica e nella riduzione delle emissioni di metano associate alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione. In particolare, dovrebbe valutare il riconoscimento e l'applicazione pratica della verifica da parte di terzi e delle soluzioni di conformità volontarie, la disponibilità sul mercato di un numero sufficiente di verificatori terzi indipendenti accreditati, i progressi compiuti nell'elaborazione e nell'applicazione delle norme tecniche pertinenti e qualsiasi potenziale implicazione per la sicurezza dell'approvvigionamento. Il riesame dovrebbe inoltre tenere conto dei criteri per accettare come equivalente la verifica da parte di un terzo indipendente, dei metodi che possono essere utilizzati per trasferire informazioni sulle emissioni di metano tra un produttore e un importatore e della definizione di una procedura e di requisiti relativi alle prove che i paesi terzi devono fornire per stabilire l'equivalenza. In funzione delle conclusioni di tale relazione e nell'ambito del riesame del regolamento (UE) 2024/1787, la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative, ove opportuno.***

(12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia il rinvio delle date di applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1787, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) Considerate la necessità di evitare possibili difficoltà nella fornitura di energia all'Unione a partire dal 1º gennaio 2027 e la necessità di più tempo per garantire piena conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2024/1787, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1787.

(15) Considerate la necessità di evitare possibili difficoltà nella fornitura di energia all'Unione a partire dal 1º gennaio 2027 e la necessità di più tempo per garantire piena conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2024/1787, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1787

Il regolamento (UE) 2024/1787 è così modificato:

1) ***l'articolo 12 è così modificato:***

a) ***il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:***"

"2. I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui è ubicato l'attivo una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte:

a) ***per gli attivi gestiti, entro il 5 febbraio 2026, il 5 febbraio 2027 e il 5 febbraio 2028;***
b) ***per gli attivi non gestiti, entro il 5 febbraio 2027, il 5 febbraio 2028 e il 5 febbraio 2029, se non comunicati conformemente alla lettera a).***

Qualora la misurazione diretta non sia possibile, per la comunicazione è necessario ricorrere a fattori di emissione specifici basati sulla quantificazione o sul campionamento a livello di fonte.";

"

b) ***il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*** "

"3. I gestori e le imprese stabiliti nell'Unione presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui è ubicato l'attivo una relazione contenente la quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e confrontare le stime a livello di fonte aggregate per sito:

a) ***per gli attivi gestiti, entro il 5 febbraio 2029, e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno; e***

b) ***per gli attivi non gestiti, entro il 5 agosto 2030, e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, se non comunicati conformemente alla lettera a).***

Prima di presentarla alle autorità competenti, i gestori e le imprese si assicurano che la relazione sia valutata da un verificatore e includa una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità dell'articolo 8.

Se i gestori utilizzano sistemi di monitoraggio continuo a livello di sito che soddisfano i requisiti in materia di prestazione stabiliti nelle metodologie e nelle norme adottate a norma del presente regolamento, i dati provenienti da tali sistemi sono accettati come misurazioni a livello di sito ai fini del presente paragrafo e si ritiene che soddisfino il requisito relativo alle campagne di misurazione a livello di sito.";

"

2) l'articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Entro il 31 maggio ***2030***, e successivamente ogni anno, gli importatori dimostrano, e comunicano conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti che i contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data per la fornitura dell'anno civile precedente di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione riguardano solo petrolio greggio, gas naturale o carbone soggetto a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.";

"

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Entro il 31 maggio ***2030***, e successivamente ogni anno, gli importatori informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti in merito ai risultati di tali sforzi per l'anno civile precedente, nel quadro delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e in caso di mancato adempimento forniscono una valida giustificazione a tali autorità competenti e indicano le azioni intraprese come parte di tali sforzi.";

"

c) ***al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:*** "

"Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 35, paragrafo 2, per definire i metodi che possono essere utilizzati per trasferire le informazioni sulle emissioni di metano di cui al presente capo tra un produttore e un importatore.";

"

d) ***al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:*** "

"Ai fini del presente capo, per verifica equivalente si intende una verifica sufficientemente solida, i cui criteri sono definiti dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato entro il 31 dicembre 2027 secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 35, paragrafo 2.";

"

e) ***al paragrafo 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:***"

"Tale atto di esecuzione è adottato entro il 31 dicembre 2027 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 3.";

"

3) l'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Entro il 5 agosto ***2030*** e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, per i contratti di fornitura conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data, i produttori dell'Unione e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, gli importatori comunicano alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione nell'anno civile precedente, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

Per i contratti di fornitura conclusi prima del 4 agosto 2024, i produttori dell'Unione e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, gli importatori compiono ogni ragionevole sforzo per comunicare alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione nell'anno civile precedente, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Entro il 5 agosto ***2030*** e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori e gli importatori dell'Unione che immettono sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale e carbone riferiscono annualmente alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti in merito ai risultati di tali sforzi.";

"

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Entro il 5 agosto 2031 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori e gli importatori dell'Unione che immettono sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale e carbone nel quadro di contratti di fornitura conclusi o rinnovati dopo il 5 agosto 2030 dimostrano alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti che l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone da loro immessi sul mercato dell'Unione nell'anno civile precedente, calcolata secondo la metodologia stabilita in conformità del paragrafo 4, è inferiore ai valori massimi di intensità di metano stabiliti in conformità del paragrafo 6 per promuovere le riduzioni delle emissioni globali di metano per tali prodotti.";

"

4) ***è inserito l'articolo seguente:***"

"Articolo 29 bis

Petrolio greggio, gas naturale e carbone provenienti da paesi terzi soggetti a misure restrittive e al regolamento (UE) 2026/261

Il presente regolamento non pregiudica le misure restrittive adottate a norma dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE, né il regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

_____

**** Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gennaio 2026, relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell'abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (GU L, 2026/261, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj).";***

"

5) ***all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** "

"2. La prima relazione di cui al paragrafo 1 riguarda l'efficacia e l'efficienza del presente regolamento nella definizione di norme trasparenti e accurate in materia di misurazione, comunicazione e verifica e nella riduzione delle emissioni di metano associate alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione.

Tale relazione riesamina in particolare:

a) ***se fattibile, il livello raggiunto di riduzione delle emissioni di metano associate alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione a seguito del presente regolamento;***
b) ***se siano necessarie misure aggiuntive o alternative per promuovere e accelerare la riduzione delle emissioni di metano nella catena di valore del petrolio greggio, del gas naturale e del carbone immessi sul mercato dell'Unione al fine di sostenere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e gli impegni da essa assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;***
c) ***il riconoscimento e l'applicazione pratica dei protocolli di verifica da parte di terzi e delle soluzioni di conformità volontarie, compresi i sistemi di certificazione e di tracciabilità, nonché i progressi compiuti in relazione agli atti di cui all'articolo 29, paragrafo 4;***
d) ***la disponibilità sul mercato di un numero sufficiente di verificatori terzi indipendenti accreditati dotati di una capacità operativa adeguata per svolgere le attività di verifica richieste a norma dell'articolo 28 e l'evoluzione attesa di tale numero, nonché la disponibilità di soluzioni di conformità volontarie;***
e) ***i progressi compiuti nell'elaborazione e nell'applicazione delle norme tecniche, delle procedure di verifica e dei requisiti di accreditamento pertinenti;***
f) ***la definizione della verifica da parte di un terzo indipendente accettata come equivalente ai fini del capo 5;***
g) ***la definizione dei metodi che possono essere utilizzati per trasferire informazioni sulle emissioni di metano tra un produttore e un importatore;***
h) ***la definizione della procedura e dei requisiti relativi alle prove che i paesi terzi devono fornire per stabilire l'equivalenza; e***
i) ***qualsiasi potenziale implicazione per la sicurezza dell'approvvigionamento.***

La Commissione, ove opportuno e necessario, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, tenendo conto della pertinente normativa dell'Unione nei settori correlati.".

"

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ▌ giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 novembre 2026.
(3) Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (GU L, 2024/1787, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1787/oj).
(4) ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).***

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2026 **Note legali - Informativa sulla privacy**